

MOBILITÀ DOCENTI

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA PER L'A.S. 2025/26

PERSONALE DOCENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

(ANCHE CON NOMINA SOLO GIURIDICA)

ENTRO L'A.S. 2022/23

- Può presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2025/26 se per gli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 non ha presentato domanda o l'ha presentata ma non ha ottenuto nessun movimento.
- Può presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2025/26 se negli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 ha ottenuto il movimento all'interno della provincia di titolarità in una scuola all'interno o fuori dal comune di titolarità, attraverso l'espressione del codice sintetico - "comune" o "distretto" indicato nel modulo domanda.
- Può presentare domanda di trasferimento/passaggio per l'a.s. 2025/26 se negli aa.ss. 2022/23 e/o 2023/24 ha ottenuto il movimento in altra provincia in una scuola attraverso l'espressione del codice sintetico - "comune", "distretto" o "provincia" indicato nel modulo domanda.

Attenzione: il docente assunto con contratto a tempo determinato l'1/9/2022 dalla I fascia GPS sostegno e che è stato confermato in ruolo l'1/9/2023, ha un contratto con retrodatazione giuridica in ruolo all'1/9/2022, per cui è fuori dal blocco e può presentare domanda senza ricorrere alle deroghe.

MOBILITÀ DOCENTI

CHI NON PUÒ PRESENTARE DOMANDA

PER L'A.S. 2025/26

DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Non può presentare domanda di mobilità, neanche qualora rientrasse nelle deroghe previste dal CCNI:

- a) Il docente che nell'a.s. 2024/25 ha un contratto a **tempo determinato** finalizzato al ruolo (GPS I fascia sostegno/concorso straordinario bis).
- b) Il docente che nell'a.s. 2024/25 ha un contratto a **tempo determinato** assunto da concorso PNRR (anche nei casi in cui non ha stipulato il contratto a tempo determinato perché assunto successivamente all'1/9/2024).

DOCENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Non può presentare domanda di mobilità per l'a.s. 2025/26, a meno che non rientri nelle deroghe previste dal CCNI:

- a) Il docente a qualunque titolo assunto con contratto a **tempo indeterminato** con decorrenza, anche solo giuridica, 1/9/2023.
- b) Il docente a qualunque titolo assunto con contratto a **tempo indeterminato** con decorrenza, anche solo giuridica, 1/9/2024.
- c) Il docente a **tempo indeterminato, indipendentemente dall'anno di assunzione in ruolo**, che nell'a.s. 2023/24 o 2024/25 ha presentato domanda di trasferimento/passaggio, all'interno o fuori il comune di titolarità o in altra provincia, ottenendo una scuola **indicata puntualmente** nel modulo domanda.

MOBILITÀ DOCENTI

I CASI IN CUI NON SI APPLICANO I VINCOLI PREVISTI

PER L'A.S. 2025/26

<p>Vincolo triennale per tutti i docenti che hanno ottenuto nell'a.s. 2023/24 o 2024/25 un movimento in provincia (stesso o diverso comune di titolarità) o in altra provincia con scelta puntuale di scuola</p>	<p>Il vincolo non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai docenti beneficiari delle precedenzae di cui all'articolo 13 del CCNI e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui ottengano la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza; b) in caso di sovrannumero o esubero (sono compresi i docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa). c) se beneficiari di una delle deroghe previste dall'art. 2 comma 6 del CCNI 2025/28.
<p>Vincolo triennale per i docenti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dall'a.s. 2023/24</p>	<p>Il vincolo non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di sovrannumero o esubero; b) se beneficiari di una delle deroghe previste dall'art. 2 comma 6 del CCNI 2025/28: <ul style="list-style-type: none"> ✓ genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità (anche nei casi di adozione e affidamento); ✓ coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile); ✓ coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01; ✓ il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile; ✓ figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità.

MOBILITÀ DOCENTI
PROCEDURA PER OTTENERE LE DEROGHE PREVISTE
PER L'A.S. 2025/26

Documentazione/certificazione da allegare alla domanda di mobilità	<p>Le categorie di docenti beneficiarie delle deroghe devono allegare la dichiarazione personale di trovarsi in una delle condizioni previste, compresa l'eventuale documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nell' O.M. che regola la mobilità..</p> <p>.</p>
Preferenza da esprimere nel modulo domanda	<ul style="list-style-type: none"> ✓ I docenti che si ricongiungono al figlio fino ai 16 anni o al genitore under 65 o al familiare che assistono, devono obbligatoriamente indicare come prima preferenza il comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, di ricongiungimento o assistenza (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in essi). Tale comune è sempre obbligatorio. ✓ I docenti che rientrano nella deroga prevista per disabilità personale (art. 21 o 33 c. 6 L. 104/92) devono obbligatoriamente indicare come prima preferenza il comune, o distretto subcomunale in caso di comuni con più distretti, della propria residenza (è possibile esprimere prima del predetto comune o distretto sub comunale una o più istituzioni scolastiche comprese in essi). Tale comune di residenza è obbligatorio. <p>In entrambi i casi la mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di ricongiungimento/assistenza/residenza preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.</p>